



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Stalking: qualche consiglio pratico e legale

Autore: Redazione | 05/02/2014



Tipologie di stalker, manuale di sopravvivenza pratica e giuridica per difendersi in caso di molestie: tutto ciò che c'è da sapere.

Le molestie o le minacce di un malintenzionato possono arrivare a turbare le condizioni di vita della vittima, fino a porla in grave stato di disagio fisico e psichico, di vera e propria soggezione. Ciò si riversa, inesorabilmente, in un timore per la sicurezza propria o per quella di persone care.

È questa l'ipotesi classica dello stalking, uno dei reati più frequentemente puniti di questi tempi.

Cinque sono, in genere, i **tipi di stalker**:

Il risentito

Si tratta, in genere, dell'ex partner che vuole vendicarsi per un torto subito, per lo più un torto presunto, o che non accetta la fine della relazione, verificatasi, a suo avviso, per motivi ingiusti.

Il soggetto intende ledere sia l'immagine della persona (per esempio, pubblicando sul web foto o immagini compromettenti oppure diffondendo volantini con frasi oscene nell'ambiente di lavoro della vittima) sia la persona stessa (aspettandola fuori casa per farle delle scenate), sia danneggiando cose di proprietà della vittima (rigando, per esempio, l'autovettura o forandone le gomme).

Il bisognoso d'affetto che agisce

Questo tipo di stalker agisce per attirare su di sé delle attenzioni, specie nell'ambito di rapporti professionali particolarmente stretti come, ad esempio, quello tra paziente e psicoterapeuta.

Il corteggiatore incompetente

I corteggiamenti del soggetto, in questo caso, degenerano proprio perché egli è incapace di avere una vita di relazione, diventa opprimente e, quando non riesce a raggiungere i risultati sperati, anche aggressivo e villano.

Il respinto

Si tratta di colui che non accetta la fine di una relazione, che reagisce a un

abbandono, ha un atteggiamento ambivalente; da una parte intende ristabilire la relazione, dall'altra vuole solo vendicarsi per l'abbandono subito.

Il predatore

Il soggetto è interessato solo ad avere rapporti sessuali con la vittima che può essere pedinata, inseguita e spaventata; egli è eccitato proprio dal disagio, dalla paura che provoca nella vittima.

I comportamenti

Generalmente lo stalker agisce nelle forme più varie, ricorrendo spesso a telefonate, anche mute, sms, e-mail, lettere, biglietti lasciati sull'autovettura o sulla porta di casa della persona molestata. Egli tende a spiare la vittima, a inseguirla e pedinarla, ad appostarsi sotto la sua abitazione o presso il luogo di lavoro. Non di rado è solito scattare fotografie di nascosto, minacciare la preda e finanche aggredirla.

Purtroppo non sempre è facile comprendere, sin dal primo contatto, se un soggetto sarà uno stalker o meno. Anzi, lo stalker molto spesso, in prima battuta, mette in atto comportamenti galanti e rispettosi, come inviare doni, fiori, cioccolatini, qualche messaggino di complimenti. Arriva a mettersi a disposizione fino a figurare come un fedele amico.

Quando poi la relazione degenera, lo stalker è solito far trovare oggetti (per esempio animali morti o parti di animali), compiere atti vandalici su beni della vittima.

Suggerimenti pratici

Prima di illustrare quali sono le tutele che la legge appresta nel caso di stalking, proveremo a dare qualche suggerimento di carattere pratico in favore delle vittime.

Innanzitutto è necessario **prendere consapevolezza del problema** il prima possibile.

A volte, invece si tende a sottovalutare il rischio e a non prendere le dovute precauzioni come per esempio, informarsi sull'argomento e adottare dei **comportamenti tesi a scoraggiare**, fin dall'inizio, comportamenti di molestia assillante.

In alcune circostanze, di fronte a una relazione indesiderata, è necessario "**dire no**" in modo chiaro e fermo, evitando posizioni intermedie che potrebbero rinforzare i comportamenti persecutori dello stalker.

Secondo gli psicologi, la strategia migliore resta sempre l'**indifferenza**. Per quanto possa essere naturale per la vittima reagire alla situazione di stress, lo stalker rinforza i suoi atti sia dai comportamenti di paura della vittima.

Bisogna sempre essere **prudenti** e quando si esce di casa bisogna evitare di seguire sempre gli stessi **itinerari** e di fermarsi in luoghi isolati e appartati.

In caso di **molestie telefoniche**, bisognerebbe dotarsi di una seconda linea e utilizzare poco alla volta solo quest'ultima.

Registrate le chiamate (anche quelle mute). Ricordate che per far questo è necessario, al momento della telefonata, rispondere e mantenere la linea per qualche secondo (senza parlare), in modo da consentire l'attivazione del sistema di registrazione dei tabulati telefonici.

È sempre bene tenere un **diario** dettagliato di quanto accade poter ricordare gli eventi più importanti che potrebbero risultare utili in caso di denuncia. Tuttavia, poiché non si è immediatamente consapevoli di essere vittima di stalking , si tende a sottovalutare i primi episodi e, quindi, la raccolta degli elementi di prova inizia in un momento successivo.

È opportuno raccogliere più dati possibili sui **fastidi** subiti: per esempio, conservate eventuali lettere o e-mail a contenuto offensivo o intimidatorio.

Le condotte moleste a mezzo del **telefono** sono più facili da documentare, attraverso le registrazioni e i tabulati telefonici che documentano numero, durata e orario delle chiamate, loro provenienza.

Altrettanto semplice è conservare gli **sms** e le **mail** ricevute.

Più difficile è documentare le altre condotte tipiche dello stalker , gli inseguimenti e gli appostamenti, così come è difficile attribuire allo stalker i danneggiamenti all'autovettura o alle proprietà della vittima, le inserzioni su internet. In questo caso sarà necessario provvedere sempre a chiamare **testimoni** che possano, in futuro, comprovare quanto dichiarato dalla vittima.

Se vi sentite **seguiti** o in pericolo, chiedete aiuto, ad un numero di pronto intervento, come il “**112**” o il “**113**” o rivolgetevi al più vicino **Comando Carabinieri** o Commissariato di PS.

Tutele giuridiche: a) l'Ammonimento

Nel caso in cui tali comportamenti non siano sufficienti per far desistere il molestatore, la vittima può presentare **istanza al Questore** al fine di ottenere l'**ammonimento**.

Si tratta di nuovo strumento che prevede, nel caso in cui la vittima non intenda proporre **querela**, la possibilità di esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza e di richiedere al questore un provvedimento di ammonimento nei confronti del soggetto indicato dalla parte esponente quale molestatore assillante.

È uno strumento con **funzione preventiva** che intende assicurare senza ritardo un intervento pubblico.

Il questore se ritiene fondata l'istanza, dopo aver assunto, se del caso, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ammonisce oralmente il soggetto e lo invita ad astenersi dal continuare a tenere comportamenti persecutori nei confronti della vittima. Secondo una prima interpretazione, il soggetto nei confronti del quale è stata proposta l'istanza di ammonimento può essere accompagnato da un difensore, per essere sentito.

Viene redatto processo verbale, la cui copia è rilasciata sia all'ammonito sia alla parte che ha formulato la richiesta di intervento del questore.

Se il soggetto già ammonito **perseveri** negli atteggiamenti persecutori e non si astenga dal tenere comportamenti che pongano la vittima in uno stato di soggezione e paura, non è più richiesta la querela della persona offesa, giacché in tal caso il reato di **stalking** sarà procedibile d'ufficio e la pena è aumentata.

Lo stalker viene quindi avvertito che se persisterà sarà arrestato in **flagranza**.

Vi è chi ha obiettato che l'ammonimento rappresenti una **sfida** per lo stalker e che quindi possa peggiorare la sua condotta; altri invece ritengono che sia uno strumento importante e sia vantaggioso ammonirlo, fornendogli così la possibilità di evitare il processo penale laddove cessi il comportamento antigiuridico.

Tutele giuridiche: b) la querela e le misure cautelari

Qualora, invece, la situazione richieda un intervento più immediato per evitare conseguenze che possono essere anche drammatiche o irreparabili per la vittima, la tutela forse più efficace è rappresentata, previa **querela**, dalla **misura cautelare del divieto di avvicinamento** ai luoghi frequentati dalla persona offesa o dalla prescrizione di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.

Il giudice, inoltre, può vietare al molestatore di **comunicare** con qualsiasi mezzo con la persona offesa e con le persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva.

Note

Autore immagine: 123rf.com